



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911

ROMA — Mercoledì, 1° marzo

Numero 50

DIREZIONE

Via Larga nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Via Larga nel Palazzo Balcani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33: semestre L. 17: trimestre L. 9
> a domicilio e nel Regno: > > 30: > > 10: > > 10
Per gli Stati dell'Unione postale: > > 80: > > 41: > > 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunci > 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto n. 53 che fissa le norme per la coniazione delle monete da L. 2 e da centesimi 10 commemorative del cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia — R. decreto n. 102 che dichiara promiscua per tutti gli effetti di legge la R. scuola normale maschile di Velletri — R. decreto n. 103 che sostituisce l'art. 4 del decreto riguardante la costituzione delle forze navali — R. decreto n. 114 che convoca il collegio elettorale politico di Milano (II) per la elezione del proprio deputato — **Ministero della guerra:** Disposizioni nel personale dipendente — **Ministero del tesoro:** Graduatoria dei vincitori del concorso per posti d'archivista nel Ministero medesimo — **Direzione generale degli Istituti di previdenza:** Elenco degli assegni di riposo conferiti ad insegnanti elementari, loro vedove ed orfani nel 3° trimestre 1910 — **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione delle obbligazioni 3.50 0/0 nelle create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 — **Direzione generale del tesoro:** Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio:** Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Camera dei deputati: Seduta del 28 febbraio — Diario estero — Le Esposizioni di Roma — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 53 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1910, n. 830, che

istituisce speciali monete commemorative per il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete d'argento da lire 2 e le monete di bronzo da centesimi 10 istituite ai sensi del R. decreto 20 novembre 1910, n. 830, per il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia, portano nel diritto la Nostra effigie rivolta a sinistra, ed all'intorno la leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » in carattere lapidario romano, circondata da un bordo punteggiato: al di sotto dell'effigie Reale è il nome dell'autore del modello, e più in basso quello dell'incisore. Il rovescio reca una rappresentazione simbolica dell'Italia, in piedi presso il monumento della Gran Madre Roma, ed accennante con la destra ad una nave mercantile e con la sinistra ad un aratro ornato di frutti e spighe.

A destra sono incise le due date 1861-1911, ed a sinistra, verso il basso, è l'indicazione del valore, e più sotto la lettera R per indicare la zecca di Roma. Tutto all'intorno ricorre un bordo punteggiato come nel diritto.

Il contorno delle monete d'argento reca il motto « FERT » alternato con la stella d'Italia e col nodo d'amore; il contorno delle monete di bronzo è liscio.

Art. 2.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo, e ai disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, sa-

ranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Con successivo Nostro decreto saranno approvati i tipi delle monete d'oro da lire 50 e d'argento da lire 5 istituiti in virtù del citato R. decreto del 20 novembre 1910, n. 830.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

(I disegni delle monete saranno riprodotti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti).

Il numero 102 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 525;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1910, n. 278;

Vista la domanda del comune di Velletri, con cui si chiede la trasformazione in promiscua di quella R. scuola normale maschile;

Visti i pareri favorevoli delle autorità competenti circa le condizioni di detta scuola nei riguardi dell'invocato provvedimento;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. scuola normale maschile di Velletri è dichiarata promiscua per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1904 sulla costituzione delle forze navali, stazioni navali, ecc.

Visto il regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con R. decreto 16 maggio 1907, n. 406;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 4 del decreto 28 gennaio 1904, n. 25, è sostituito il seguente:

Art. 4. — Un ispettorato delle siluranti alla cui dipendenza sono i cacciatorpediniere, le torpediniere, i sommergibili e le navi appoggio.

A tale carica è preposto un contrammiraglio che alzerà l'insegna su apposita R. nave rimanendo alla diretta dipendenza del ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 114 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 22 febbraio 1911, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Milano II;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Milano II è convocato per il giorno 26 marzo prossimo, affinché proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 2 aprile successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.